

*Facoltà del debitore in concordato di stipulare un atto di transazione e ruolo degli organi della procedura*

Tribunale di Como, 27 maggio 2015. Estensore Petronzi.

**Concordato preventivo - Spossessamento dei beni del debitore - Esclusione - Funzione degli organi della procedura - Presidio di tutela nell'interesse dei creditori chiamati al voto**

*Nella procedura di concordato preventivo, ove non si verifica alcuno spossessamento del debitore, gli organi della procedura intervengono unicamente in funzione di presidio e di tutela dell'interesse del ceto creditorio, chiamato ad esprimere un voto consapevole sulla proposta negoziale loro formulata dal debitore.*

**Concordato preventivo - Legittimazione processuale del debitore - Facoltà di stipulare una transazione - Sussistenza**

*Così come il debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo può essere liberamente convenuto in giudizio dal creditore contestato per l'accertamento del credito (ed altrettanto liberamente in tale sede addivenire ad un accordo suggellato, in un verbale di conciliazione iniziale), allo stesso modo non vi è ragione per escludere che detto debitore sia legittimato perfezionare con il creditore un accordo transattivo volto a prevenire l'insorgere della lite ed al definitivo accertamento di entità e natura del credito.*

**Concordato preventivo - Parere del comitato dei creditori - Transazione - Necessità - Esclusione**

*L'articolo 182 legge fall. impone il parere del comitato dei creditori solo in relazione agli atti previsti al comma 4 (vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili, altri beni iscritti in pubblici registri, cessioni di attività e passività e di beni o rapporti giuridici in blocco), mentre nessun espresso richiamo è fatto all'articolo 35, il quale richiede il parere del comitato per la stipula degli atti di ordinaria amministrazione, tra i quali la transazione.*

**Concordato preventivo - Transazione - Competenze degli organi della procedura - Controllo sull'eventuale modifica del piano**

*Nel concordato preventivo, gli organi della procedura, in presenza dell'eventuale soluzione transattiva di una controversia,*

*sono chiamati a verificare che tale regolazione pattizia non si tramuti in un'occulta modifica della proposta di concordato, specie se effettuata successivamente alle operazioni di voto, a ciò ostandovi il disposto di cui all'articolo 175, comma 2, legge fall.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

Il Giudice delegato. dr. Alessandro Petronzi;

Letta la nota informativa depositata in data 22 maggio 2015, con la quale il liquidatore concordatarie evidenzia con-te la maggioranza dei componenti del Comitato dei Creditori abbia espresso parere negativo alla stipula di contratto di transazione con il creditore Avv. \* finalizzato alla quantificazione in complessivi

curo So.000,00 del credito, di natura prededucibile. vantato per prestazioni professionali svolte in favore della società in concordato:

evidenziato che la proposta concordataria, e la attestazione dei professionisti redatta ai sensi dell'art. 161, III co. 1.f., esponevano il suddetto credito per soli curo 10\_000,00, salvo prevedere un fondo imprevisi, sempre di natura privilegiata, pari ad curo 120.000,00 (cfr. pagg. 68-69 del ricorso ex art. 160 l.f. e pagg. 29 e 30 relazione degli attestatori);

evidenziato altresì che nella relazione ex art. 172 l.f. il commissario giudiziale rideterminava in curo 83.000,00 il credito prededucibile vantato dall'Avv, e ridimensionava, ex converso. il eredito prededucibile del fondo imprevisi. in curo 47,000\_00, determinando dunque una rnera redistribuzione di poste creditorie. pur restando invariata la somma complessiva (130 mila curo);

considerato in diritto che la ammissione alla procedura di concordato preventivo. a differenza di quella fallimentare, non priva il debitore né del potere gestorio dell'impresa né della legittimazione processuale, non avendo la procedura di concordato preventivo effetti di spossessamento analoghi a quelli prodotti dal fallimento, né essendo applicabile l'art. 43 l.f., in quanto gli organi della procedura intervengono unicamente in funzione di presidio e tutela dell'interesse del ceto creditorio, chiamato ad esprimere un voto consapevolmente informato sulla proposta negoziale loro formulata dal debitore;

considerato ancora che la questione dell'accertamento della entità e della natura dei crediti, a differenza di quanto avviene nella procedura fallimentare, che prevede agli artt. 92 ss. 1.f. una procedura di accertamento giurisdizionale ed endoprocedimentale dei crediti, esula dalla procedura concordataria (essendo il potere del G.D. previsto dall'art. 1761.E meramente endoprocedimentale e privo di contenuto decisorio) ma è semmai rimessa alla cognizione civile ordinaria secondo le regole processuali del codice di rito (ex pluribus, Cass. 6672/2005; Cass. 27486/2009);

ritenuto pertanto che se il debitore può essere liberamente convenuto in giudizio dal creditore contestato per l'accertamento del credito (ed altrettanto liberamente in tale sede magari addivenire ad un accordo suggellabile, in ipotesi, in un verbale di conciliazione giudiziale ex art. 88 disp att. c.p.c.), a maggior ragione non vi è ragione per escludere che sia invece legittimato a perfezionare con il medesimo creditore un accordo transattivo volto a prevenire l'insorgere della lite ed al definitivo

accertamento, ancorché in via pattizia e negoziale, della entità e della natura del credito;

osservato di contro che è preciso compito degli organi della procedura (in primis commissario giudiziale e liquidatore giudiziario) verificare che tale regolazione pattizia non si tramuti in urta occulta modifica della proposta di concordato, specie se effettuata successivamente alle operazioni di voto, ostandovi il disposto di cui all'art. 175, II co. l.f.;

considerato nella specie che la stipula della transazione nei termini esposti non è idonea a determinare alcuna modifica sostanziale della proposta di concordato, su cui i creditori hanno già espresso favorevolmente le valutazioni di convenienza in serio alla adunanza dei creditori, alla luce della considerazione che;

a) già il commissario giudiziale nella relazione ex art. 1721.0 aveva rettificato la proposta di concordato, incrementando la entità del credito vantato dall'Avv. da euro 10.000,00 ad euro 83.000,00, e contestualmente ridimensionando il fondo imprevisti, accantonato proprio per monitorare le sorti del credito contestato, da euro 120.000,00 ad euro 47.000,00, così consentendo ai creditori di esprimere un voto consapevole e ben informato;

b) l'importo concordato nella transazione oggi esaminata riduce sensibilmente l'ammontare del credito in euro 50.000,00;

c) la somma complessiva appostata in prededuzione non muta essendo comunque pari ad euro 130 mila; considerato inoltre che nessun dubbio di convenienza della transazione può seriamente porsi in concreto, alla luce del fatto che la riduzione del credito prededucibile vantato dall'Avv. \* consente una non trascurabile riduzione dei costi in prededuzione, con conseguente destinazione delle residue somme a beneficio dei creditori di rango inferiore, e che nemmeno si pone alcuna questione di una illegittima modifica della proposta di concordato approvata dai creditori;

ritenuto sotto altro profilo che il parere del Comitato dei creditori è comunque superfluo, atteso che l'art. 182 l.f. impone il parere di tale organo solo in relazione agli atti previsti al comma IV (vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili, altri beni iscritti in pubblici registri, cessioni di attività e passività, di beni o rapporti giuridici in blocco), mentre nessun esplicito richiamo è fatto all'art. 35 l.f. (che esprime la necessità del parere del comitato dei creditori per la stipula degli atti di straordinaria amministrazione, tra cui la transazione);

osservato che la funzione riconosciuta al comitato dei creditori nella procedura di concordato è essenzialmente di direzione della liquidazione; ritenuto che tale particolare assetto normativo si giustifichi proprio in ragione della natura della procedura di concordato preventivo, finalizzata a tutelare soprattutto che ai creditori sia fornito un corretto e completo corredo informativo in ordine al contenuto della proposta formulata dal debitore, senza che però sia inibito all'imprenditore ed ai singoli creditori, nel rispetto di tale invalicabile limite, ma a differenza di quanto accade nella procedura fallimentare, di porre in essere atti giuridici a tutela delle rispettive ragioni. non potendo trascurarsi che a monte degli organi della procedura (e nella specie del Comitato dei creditori) vi è un piano approvato dalla maggioranza dei creditori che vincola per legge anche i contrari;

Mentito in ultima analisi che la unica alternativa che si profila in caso di mancata stipula della transazione nei termini anzidetti, come

puntualmente evidenziato dal liquidatore giudiziale, l'attivazione di un contenzioso civile (nel cui ambito peraltro, come sopra rilevato, un accordo sarebbe invece possibile e sottratto al potere autorizzatorio del comitato dei creditori), - alternativa tuttavia che si profila dannosa per la procedura concordataria, sia in ragione del maturare di ulteriori costi, che in ragione dell'allungarne-110 dei tempi di definizione della procedura di concordato;  
ritenuto conclusivamente che nulla osta alla stipula del contratto di transazione nei termini sopra indicati;

P.Q.M.

dispone che nulla osta alla stipula del contratto di transazione tra la società in concordato preventivo e l'avv.      volto alla quantificazione del credito in euro 50,000 complessivi; Si comunichi al liquidatore giudiziale,  
Corno 26 maggio 2015